

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la nuova legge sulle tasse cantonali di soggiorno

(del 29 marzo 1952)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Nel 1934 veniva presentato a codesto Gran Consiglio un progetto di legge per l'istituzione di una *tassa di soggiorno cantonale* da prelevare dagli ospiti di alberghi e pensioni nel Cantone: tale progetto veniva approvato e convertito in legge il 30 giugno 1936 e veniva a costituire la spina dorsale dell'organizzazione turistica del Cantone. La legge venne ritoccata, lievemente soltanto, nel 1945 e limitatamente a quello che riguardava l'importo della tassa, che venne di poco aumentata.

E' comprensibile che con l'andar degli anni si siano riscontrate nella legge in parola alcune manchevolezze e imprecisioni che hanno dato adito a false interpretazioni e abusi. E' per questo che l'Associazione ticinese per il turismo ha studiato il rifacimento della legge per aggiornarla e completarla là dove era necessario.

Non vi sono nel nuovo disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare, modificazioni sostanziali della legge precedente. Non è modificato per nulla l'ordinamento delle Pro Loco autorizzate ad incassare le tasse di soggiorno, ma sono state stabilite alcune modalità atte a controllare l'operato delle Pro Loco che in alcuni casi si era dimostrato non conforme alla legge.

E' stato previsto l'incasso di una tassa di soggiorno dai campeggiatori in attendamenti organizzati. Il fatto che centinaia di forestieri soggiornano più o meno a lungo in tende sulle sponde dei nostri laghi durante l'estate, senza contribuire con una tassa all'attrezzatura turistica del paese, ha suggerito la inclusione di questa categoria di ospiti fra quelli chiamati a pagare la tassa di soggiorno.

Nel riguardi delle camere e appartamenti ammobiliati si è abbandonato il criterio del pagamento di una tassa mensile per equiparare l'ospite in camera ammobiliata a quello residente in albergo o pensione, chiamato a pagare una tassa di soggiorno per giornata, ossia per pernottamento. E si è chiarito che sono esonerati dal pagamento della tassa di soggiorno gli operai che vengono nel Cantone per motivi di lavoro e ciò per considerazioni che sarebbe ozioso voler spiegare.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione ticinese per il turismo, nel quale siedono i rappresentanti dello Stato e dei maggiori enti turistici del Cantone, ha studiato a fondo il nuovo testo e lo ha approvato raccomandandolo all'approvazione delle competenti Autorità legislative.

Vi invitiamo pertanto a voler adottare l'amnesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:  
*Canevascini*

Il Cons. Segr. di Stato:  
*Lepori*

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**  
concernente le tasse cantonali di soggiorno

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 marzo 1952 n. 357 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — E' istituita una tassa di soggiorno cantonale destinata al movimento del turismo nel Cantone.

*Art. 2.* — Sono tenuti al pagamento della tassa gli ospiti:

- a) di alberghi, pensioni, trattorie ed altri esercizi pubblici che forniscono alloggio;
- b) di cliniche private;
- c) di appartamenti o camere ammobiliate;
- d) di attendamenti organizzati;
- e) di rifugi per la gioventù.

§. Sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa i seguenti ospiti: persone domiciliate o residenti nel Cantone, che siano iscritte nelle tabelle delle imposte;

bambini al disotto dei 12 anni di età;  
operai che vengono nel Cantone a scopo di lavoro;  
militari in servizio;  
comitive scolastiche.

Il Consiglio di Stato potrà stabilire, udito il parere dell'ATT, altri casi di esonero dalla tassa.

*Art. 3.* — La tassa di soggiorno decorre dal giorno di arrivo dell'ospite ed è calcolata per persona e per pernottamento sulla seguente base:

- a) fr. 0,50 negli alberghi, pensioni e cliniche della categoria superiore;
- b) fr. 0,40 negli alberghi, pensioni e cliniche della categoria inferiore;
- c) fr. 0,30 negli alberghi, pensioni e cliniche della categoria inferiore, site in località di poca importanza turistica;
- d) fr. 0,30 negli appartamenti e camere ammobiliate;
- e) fr. 0,20 negli attendamenti organizzati;
- f) fr. 0,10 nei rifugi per la gioventù.

Il Consiglio di Stato potrà stabilire, udito il parere dell'Associazione ticinese per il turismo, ed in via eccezionale, i casi di riduzione della tassa.

L'Associazione ticinese per il turismo è competente a stabilire, in base alla scala di riduzione dei prezzi:

- a) le categorie a cui appartengono alberghi, pensioni e cliniche (superiore o inferiore);
- b) le località di poca importanza turistica.

Contro la decisione dell'Associazione ticinese per il turismo può venir inoltrato ricorso al Consiglio di Stato, che giudicherà inappellabilmente.

*Art. 4.* — La tassa sarà portata in conto all'ospite dal datore di alloggio, separatamente da ogni sua prestazione, in base ai pernottamenti; le somme incassate a questo titolo saranno versate mensilmente all'ente turistico locale autorizzato.

- a) Il conto dei pernottamenti verrà fatto in base alle risultanze del registro sul movimento forestieri del datore di alloggio, il quale è tenuto a indicare giornalmente alla polizia gli arrivi e le partenze degli ospiti della sua casa. I dati del registro degli albergatori devono concordare con quelli forniti dalla Polizia cantonale.
- b) Il controllo dei pernottamenti verrà effettuato dall'Autorità di polizia cantonale e dagli organi dell'Associazione ticinese per il turismo.
- c) Il controllo dell'incasso delle tasse di soggiorno è affidato all'Associazione ticinese per il turismo.
- d) Se nel Comune non esiste un ente turistico locale o se il Comune non è aggregato ad un ente turistico intercomunale, il provento della tassa dovrà essere versato all'Associazione ticinese per il turismo, che l'amministrerà nell'interesse della rispettiva regione.

*Art. 5.* — Per «ente turistico locale» agli effetti del presente decreto si intendono le Pro Loco esistenti o da crearsi, aventi per compito l'incremento del turismo nella propria plaga.

- a) L'elenco delle Pro Loco e la loro giurisdizione verranno stabiliti dall'Associazione ticinese per il turismo; contro la decisione della stessa potrà venir inoltrato ricorso al Consiglio di Stato, che giudicherà inappellabilmente.
- b) Gli statuti delle Pro Loco al beneficio del presente decreto dovranno essere approvati dal Consiglio di Stato. I Comuni interessati avranno diritto ad una adeguata rappresentanza negli organi della Pro Loco.
- c) Le Pro Loco autorizzate al prelevamento delle tasse di soggiorno dovranno sottoporre i loro bilanci annuali all'Associazione ticinese per il turismo.

accompagnandoli di una relazione sull'attività svolta a favore del turismo nella plaga.

*Art. 6.* — Il datore di alloggio risponde delle tasse che risultano dovute:

- a) penalmente e civilmente se, avendole incassate, non le ha puntualmente riversate alle Pro Loco competenti;
- b) amministrativamente e civilmente, se non le ha incassate per sua negligenza o altro motivo non scusabile di inerzia.

*Art. 7.* — I proventi della tassa di soggiorno dovranno essere destinati esclusivamente al promovimento del turismo della località. In caso di contestazione la decisione è di competenza dell'Associazione ticinese per il turismo, riservato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio è inappellabile.

*Art. 8.* — Le Pro Loco verseranno il 15 % degli incassi delle tasse di soggiorno, semestralmente, il 31 luglio e il 31 gennaio, alla Associazione ticinese per il turismo che, a sensi dei propri statuti, utilizzerà detti importi per il promovimento del turismo.

*Art. 9.* — Il Consiglio di Stato, su proposta dell'Associazione cantonale per il turismo potrà sciogliere i Comitati delle Pro Loco, che non adempissero regolarmente agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

*Art. 10.* — Le contravvenzioni al presente decreto saranno punite con una multa sino a Fr. 1.000.— (mille) da applicarsi dal Dipartimento cantonale del lavoro, industria e commercio, secondo la procedura in materia di contravvenzione; sono riservate le altre sanzioni previste dalle leggi penali in vigore, in caso di delitto.

*Art. 11.* — Il Consiglio di Stato emanerà i regolamenti di applicazione del presente decreto.

*Art. 12.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto, che abroga quello del 15 gennaio 1935 e modificazioni 30 giugno 1936 e 28 dicembre 1945, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.